

**COMUNE DI SAINT-DENIS**
COMMUNE DE SAINT-DENIS**COPIA ALBO****ANNO 2022**Verbale di
Deliberazione di**Giunta Comunale n° 15****OGGETTO:****IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **nove** e minuti **trenta** nella residenza Municipale sotto la presidenza del Sindaco Sig. THEODULE Guido e con l'assistenza del Segretario Comunale MASSA Marcella sono intervenuti i sigg:

		Presente	Assente
THEODULE Guido	Sindaco	X	
FARYS Paolo	Vice Sindaco		X
FALLETTI Rosa	Assessore	X	
THEODULE Raffaella	Assessore	X	
Totale :		3	1

Il Sindaco

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022

Deliberazione n. 15 del 23/03/2022

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: *“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.”*;
- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: *“Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- il decreto legislativo n. 126, del 10 agosto 2014: *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35: *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali.”*;
- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 36: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2022/2024”*;
- Legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37. *“Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”*.

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Saint Denis, aggiornato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 6 agosto 2020;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 9 giugno 2005;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28 novembre 2017;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 3, del 27 gennaio 2021: *“Conferma dell'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni dei servizi comunali”*;

- n. 7, del 31 marzo 2021: *“Determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori comunali per l'anno 2021”*;
- n. 36, del 29 dicembre 2021: *“Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Documento Unico di Programmazione Semplificata (D.U.P.S.) per il triennio 2022/2024”*;
- n. 20, del 29 luglio: *“Ratifica deliberazioni di Giunta comunale n. 18 del 14 aprile 2021, n. 19 del 21 aprile 2021, n. 32 del 16 giugno 2021, adozione di variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 in via d’urgenza, ex art. 175, comma 3 del d.lgs n. 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193, comma 2 TUEL), assestamento generale del bilancio (articolo 175, comma 8, TUEL), verifica degli equilibri e approvazione prima variazione al bilancio 2021-2023”*;
- n. 28, del 29 novembre 2021: *“Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 29 settembre 2021, relativa a variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 e al D.U.P., adottate in via d’urgenza ex art. 175, comma 4 del d.lgs n. 267/2000”*;
- n. 29, del 29 novembre 2021: *“Approvazione sesta variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (DUP)”*;
- n. 36 del 29 dicembre 2021: *“Approvazione documento unico di programmazione semplificata (DUPS) - Triennio 2022/2024”*;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 18 del 14 aprile 2021, avente ad oggetto *“Variazione urgente al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023”*;
- n. 19 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto *“Variazione urgente al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 per somministrazione urgente di personale”*;
- n. 24 del 19 maggio 2021, avente ad oggetto *“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e variazione al bilancio pluriennale 2021/2023 ai fini del rendiconto 2020”*;
- n. 32 del 16 giugno 2021, avente ad oggetto *“Approvazione della terza variazione al bilancio 2021-2023 e al D.U.P.”*;
- n. 47 del 29 settembre 2021, avente ad oggetto *“Approvazione della quarta variazione urgente al bilancio 2021-2023 e al D.U.P.”*;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes, n. 2 del 6 maggio 2021, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell’ambito della convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale è stato conferito l’incarico di Segretario dell’ambito ottimale Comune di Verrayes e Comune di Saint-Denis alla d.ssa Marcella Massa, con decorrenza dal 6 maggio 2021;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes n. 3, del 19 maggio 2021, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell’ambito della convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale è stato conferito al Segretario, d.ssa Marcella Massa, con decorrenza 19 maggio 2021, l’incarico di responsabile dell’ufficio unico inerente il settore edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili, nonché della

funzione di RUP ai sensi dell'art.31 del d.lgs 50/2016 per le procedure di affidamento o concessione;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 309 del 30.12.2021) è stato approvato il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/20254 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs n. 267/2000;

DATO atto inoltre, che la legge n. 15, del 25 febbraio 2022, di conversione del decreto legge n. 228, del 30 dicembre 2021 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, ha disposto l'ulteriore proroga al 31 maggio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'art. 151, comma 1, del d.lgs n. 267/2000 - TUEL, pertanto per gli enti locali l'esercizio provvisorio è autorizzato fino alla data del 31 maggio 2022 (art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies);

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO l'art. 1 della Legge n. 160/2019, commi 756, 757 e 766 aveva modificato le modalità di applicazione delle aliquote IMU, prevedendo:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (comma 756);

- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione della fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756 il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti ove approvata senza lo stesso prospetto (comma 757);

CONSTATATO che tale decreto attuativo della disposizione di cui al comma 756 di limitazione della potestà del Comune di diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento a fattispecie puntualmente individuate, non è ancora stato emanato;

DATO atto che tale decreto del MEF avrebbe dovuto essere adottato entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 160/2019 e, a suo tempo, in ordine alla modalità di redazione della delibera di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, era intervenuto il MEF con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 a chiarire che, in ogni caso, la limitazione alla potestà del Comune di diversificare le aliquote dell'IMU si verificherà solo a seguito all'adozione del predetto decreto;

DATO atto che qualora il sopra citato decreto dovesse essere emanato entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, si provvederà a confermare la presente deliberazione sulla base del prospetto ministeriale che verrà adottato dal decreto;

RILEVATO che ad oggi le disposizioni a cui i Comuni devono fare riferimento ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU sono quelle stabilite dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF - Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre dello stesso anno, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre dello stesso anno, nonché le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20.07.2021, la cui decorrenza dall'anno d'imposta 2022 è stata specificata dal MEF con risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021;

DATO atto che l'art. 1 comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) dispone che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739-783 della medesima legge e che ai fini della determinazione delle aliquote IMU anche per l'anno 2022 occorre quindi applicare i margini di scelta individuati dai commi da 748 a 755;

CONSIDERATO che, ai fini IMU, la Legge n. 178, del 30 dicembre 2020, non ha apportato modifiche all'impianto normativo delineato dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160, che aveva previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo, con la conseguenza che - nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2022 - il Comune intende procedere alla conferma per l'anno 2022 delle aliquote IMU approvate nell'anno 2021;

VISTO l'art. 1 comma 751 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale in materia di Imposta Municipale Propria IMU, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35, del 26 settembre 2012;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 3 marzo 2021, avente ad oggetto *“determinazione per l'anno 2021 delle tariffe dei servizi comunali e delle aliquote relative alle imposte comunali”*, con la quale fra l'altro venivano stabilite le aliquote IMU per l'anno 2021;

RITENUTO quindi, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU, stabilite con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 3 marzo 2021, e relative detrazioni, come segue:

I.M.U.

Aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze limitatamente per un solo C/6 e un solo C/2 ovvero aliquota concessa, per la sola abitazione, in comodato gratuito come previsto dall'art. 1 comma 10 della Legge di stabilità 2016	esente
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ovvero aliquota immobili, solo ad uso abitazione, concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta di primo grado relativamente alla quota di rendita eccedente il valore di €. 500,00	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (Imposta riservata esclusivamente allo Stato)	7,6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) – ai sensi art. 1 comma 751 della L. 27 dicembre 2019 n. 160	Esenti
conferma, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, della detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;	

DATO ATTO che l'art. 7 del richiamato Regolamento comunale in materia di Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28 marzo 2014 rimanda alla Giunta comunale l'individuazione dei valori di riferimento ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili situate sul territorio comunale, i quali in mancanza di modifiche si intendono confermati anche per gli anni successivi;

DATO atto che i valori delle aree edificabili da prendere a riferimento per l'anno 2022 rimangono quelli stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 11 aprile 2014, avente ad oggetto: *“Imposta Municipale Propria - Individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell'imposta”*;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del dell'art. 49 bis, c. 2, della l.r. 54/98;

PRESO atto del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di legittimità, espresso dal Segretario comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della l.r. n. 54/1998, sulla proposta di deliberazione in oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare di quanto previsto dall'art. 1 comma 751 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, che prevede l'esenzione dal 1 gennaio 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, le seguenti aliquote e detrazioni dell'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2022:

I.M.U.

Aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze limitatamente per un solo C/6 e un solo C/2 ovvero aliquota concessa, per la sola abitazione, in comodato gratuito come previsto dall'art. 1 comma 10 della Legge di stabilità 2016	esente
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ovvero aliquota immobili, solo ad uso abitazione, concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta di primo grado relativamente alla quota di rendita eccedente il valore di €. 500,00	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (Imposta riservata esclusivamente allo Stato)	7,6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) – ai sensi art. 1 comma 751 della L. 27 dicembre 2019 n. 160	Esenti
conferma, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, della detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;	

- 2) di dare atto che, qualora a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, commi 756-757 e 766 della Legge 160/2019 in materia di IMU, la normativa che verrà applicata lo renda necessario ai fini dell'efficacia della presente delibera, questo stesso atto verrà confermato sulla base del prospetto ministeriale che verrà adottato dal decreto;
- 3) di apportare le successive e necessarie variazioni e/o integrazioni al presente atto, entro i termini fissati dalla legge, in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire;

- 4) confermare che i valori delle aree edificabili da prendere a riferimento per l'anno 2022 sono quelli stabiliti con n. 19 del 11 aprile 2014, avente ad oggetto: *“Imposta Municipale Propria - Individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell'imposta”*;
- 5) di disporre che, a cura del servizio finanziario:
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
 - di trasmettere, la presente delibera al MEF - Dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, per via telematica, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to THEODULE Guido

Il Segretario Comunale
F.to MASSA Marcella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art.32 , comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 dal **30/03/2022** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Saint-Denis 30/03/2022

Il Segretario Comunale
F.to MASSA Marcella

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(F.to CAVORSIN Laura)

In ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del procedimento esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
(F.to)

Il Segretario esprime ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) e dell'art. 59 comma 2 della L.R. 45/95, così come modificata dalla L.R. 17/96, dell'art. 9 lett. d) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 il parere favorevole di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to MASSA Marcella)

D I C H I A R A Z I O N E D I E S E C U T I V I T À

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n.54, e s.m.i.

Saint-Denis, li 30/03/2022

Il Segretario Comunale
F.to MASSA Marcella

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Saint-Denis, 30/03/2022

Il Segretario Comunale
F.to MASSA Marcella
